



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 59

della Giunta comunale

OGGETTO: Contratto di locazione ad uso "Servizio Tagesmutter" rep. 677 del 21 agosto 2017; rideterminazione del canone annuale di concessione per l'esercizio 2020 in conseguenza della crisi conseguente a COVID-19 (art. 21 comma 4 L.P. 13 maggio 2020 n. 3).

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **undici** del mese di **agosto**, alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Vicesindaco
3. Barbetti Roberta - Assessore
4. Pasquali Mario - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Contratto di locazione ad uso 'Servizio Tagesmutter' rep. 677 del 21 agosto 2017; rideterminazione del canone annuale di concessione per l'esercizio 2020 in conseguenza della crisi conseguente a COVID-19 (art. 21 comma 4 L.P. 13 maggio 2020 n. 3).

LA GIUNTA COMUNALE

Con contratto rep. 677 atti del Segretario Comunale di data 21 agosto 2017 il Comune di Mezzana concedeva in locazione alla Società Cooperativa Sociale 'Tagesmutter del Trentino 'Il Sorriso" Onlus, iscritta all'albo della P.A.T. per lo svolgimento dell'attività di Tagesmutter ai sensi della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 parte del piano seminterrato dell'edificio sede della scuola dell'infanzia sita in p.ed. 117 in P.T. 435 CC Mezzana per la durata di anni 3 decorrenti dal 1 agosto 2017 e con scadenza al 31 luglio 2020. Il relativo canone mensile da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese veniva determinato in €. 150,00.= (art. 4 contratto rep. 677).

A seguito dell'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha colpito anche la Val di Sole, il Comune di Mezzana e la propria realtà socio-economica, la soc. coop. Il Sorriso con nota acquisita al protocollo comunale in data 6 marzo 2020 *sub 1496* ha inoltrato richiesta di riduzione del canone di locazione a causa della chiusura forzata dei servizi dell'infanzia anche private che ha comportato quale conseguenza per la soc. cooperativa ed in particolare per la tagesmutter che opera sul comune di Mezzana di non operare e pertanto non poter percepire alcun compenso in mancanza della fatturazione all'utenza.

La valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta deve necessariamente passare attraverso un esame della normativa attualmente in vigore.

Con riferimento alla rideterminazione del canone di concessione, quale decisione che spetta alla Giunta Comunale valutare, occorre specificare che l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 569 del 30 aprile 2020 ha previsto '(..) *l'opportunità di introdurre una disposizione normativa che attribuisca alle Amministrazioni locali la facoltà di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali*'.

Successivamente con legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*), il legislatore provinciale all'art. 21 ha previsto che '(..)Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.'

Tutto ciò premesso,

Visto il contratto rep. 677 di data 21 agosto 2017 Atti del Segretario comunale;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 6 marzo 2020 *sub 1496* con la quale la coop. Soc. 'Il Sorriso', ha richiesto al comune la riduzione del canone di affitto del contratto di locazione in essere in pendenza dell'impossibilità di prestare servizio all'utenza e pertanto di remunerare la propria attività per causa di forza maggiore dovuta alla sospensione di ogni attività e servizi all'infanzia;

Visto il Protocollo d'intesa sulla finanza locale in materia di finanza locale per il 2020 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 569 del 30 aprile 2020 secondo il quale '(..) *l'opportunità di introdurre una disposizione normativa che attribuisca alle Amministrazioni locali la facoltà di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali*'.

Visto l'art. 21 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 8 (*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*), ai sensi del quale '(..)Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.;

Ricordato che il periodo di divieto di svolgimento di servizi all'infanzia è iniziato dal giorno 5 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 4 marzo 2020) ed è terminato il giorno 7 giugno 2020 giusta ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di Trento di data 1 giugno 2020 con la quale è stata disposta a far data dal 8 giugno 2020 la riapertura dei servizi socio-educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, provinciali, equiparate e paritarie;

Dato atto pertanto che in applicazione della normativa provinciale la riduzione dei canoni di concessione è ammessa solo per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività indicate;

Valutata pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dalla coop. Sociale 'Il Sorriso' riducendo il canone di locazione, in relazione al corrente esercizio in virtù della difficile situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria:

- riduzione dell'importo del canone di locazione mensile per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 per €. 450,00.=

Evidenziato che alle spese correnti del Comune, sul cui finanziamento andrà ad incidere la minor entrata derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 a mezzo risorse proprie, e, qualora non sufficienti a mezzo utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione attestante rispettivamente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di accogliere, per le motivazioni tutte sopra espresse, la richiesta avanzata dalla società cooperativa tagesmutter del Trentino 'Il Sorriso' acquisita al protocollo comunale in data 6 marzo 2020 *sub 1496*, di riduzione del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio di chiusura forzata del servizio nei termini che seguono:
 - riduzione dell'importo del canone di locazione per €. 450,00.=
2. Di dare atto che alle spese correnti del Comune, sul cui finanziamento andrà ad incidere la minor entrata derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 a mezzo risorse proprie, e, qualora non sufficienti a mezzo utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad esecutività acquisita alla società cooperativa sociale tagesmutter del Trentino 'Il Sorriso';
4. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).